

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 1/2018 R.G.C.A.F.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO **DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

Composta dagli Avvocati:

Cristiana TORRE – Presidente

Eleonora MIOTTI – Componente

Massimiliano DI GIROLAMO – Componente

riunitosi in data 27.06.2018 alle ore 11.00 e seguenti presso la sede federale per decidere in merito al reclamo proposto dai sig.ri Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Maria Maddalena Serranò, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Leopoldo Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Anna Tripodi, Silvana Lucia Liconti, Irene Valenti, Antonio Giacomo Idone, Antonino Larné, e dalle Società ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N. S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio, ASD Pallamano Reggio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fulvio Rocco Mancini e presso lo stesso domiciliati, avverso la Sentenza pronunciata in data 27.11.2017 dal Tribunale Federale in seno al proc. Disciplinare N. 3/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:



- **dei sig.ri Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Maria Maddalena Serranò, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Leopoldo Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Anna Tripodi, Silvana Lucia Liconti, Irene Valenti, Antonio Giacomo Idone, Antonino Larné**
- **e delle Società ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N. S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio, ASD Pallamano Reggio,**

PREMESSO CHE:

1) con provvedimento del 04.09.2017 il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, **procedeva al deferimento:**

o della sig.^{ra} **Alessandra Caputo** per le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12 per cui risultava iscritta la medesima società, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra non giustificata da alcuna causa di forza maggiore ed, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, co 2 e 3 regolamento giustizia e disciplina ed art. 1 del codice di comportamento del Coni, per non aver risposto alla convocazione della Procura Federale, ancorché in una prima telefonata avesse addotto una giustificazione, successivamente non rispondeva più;

o della **Società ASD Pol. S. Anna** per responsabilità oggettiva in relazione ad i medesimi fatti;

2) con il medesimo atto il Procuratore Federale procedeva, inoltre, **al deferimento** dei sigg.^{ri}:

o **Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano,**

Giuseppina Palmenta, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti, per le violazioni di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12, per cui risultavano iscritte le società da essi rappresentate, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra, non giustificata da alcuna causa di forza maggiore;

o delle società ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Team Handball Reggio Calabria, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pall. S.Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio, per responsabilità oggettiva in relazione ad i medesimi fatti;

3) tutti i deferiti, in data 13 settembre 2017, venivano resi edotti a mezzo pec del procedimento aperto a Loro carico, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti con indicazione di testimoni, entro il 6 ottobre 2017, ovvero concordare con l'ufficio della Procura Federale la applicazione consensuale di sanzioni da sottoporre al giudizio di congruità da parte del Tribunale;

4) nessuna memoria, documento, né richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto;

5) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento dei tesserati e delle società incolpate ed il Presidente del Tribunale fissava la data e l'ora del dibattimento per le ore 11,30 e segg. del 13 ottobre 2017;

6) tutti gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5°

comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con la indicazione dei testimoni nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 6 ottobre 2017;

7) all'udienza del 13 ottobre 2017 compariva innanzi al Tribunale Federale il solo Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto;

8) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo pec, preso atto della mancata comparizione di tutti i deferiti, nessuno dei quali depositava memorie difensive né liste testimoniali, sentito il Procuratore Federale, integrata l'attività istruttoria ritenuta necessaria dal Tribunale e tenutesi ulteriori udienze dibattimentali alla sola presenza del Procuratore Federale, all'udienza del 27 novembre 2017 il Tribunale Federale dichiarava chiuso il dibattimento e si riuniva in camera di consiglio per deliberare sulla base dei motivi esposti nella pubblicata sentenza, così statuendo: _____

- *assolve la sig.^{ra} Giuseppina Palmenta per non aver commesso l'illecito disciplinare ascrittolo;*
- *assolve la società ASD Team Handball Reggio Calabria, per insussistenza dell'illecito contestato a titolo di responsabilità oggettiva;*
- *condanna i sigg.^{ri} Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti ed Alessandra Caputo in relazione alla contestata violazione di cui agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale, per aver compiuto e/o consentito ad altri di compiere a loro nome atti diretti ad alterare il regolare svolgimento delle gare previste dal campionato U12 per cui risultava iscritta la medesima società, attraverso l'utilizzo di atleti non identificabili, abbreviazione dei tempi di gara e mancata presentazione in campo della squadra non giustificata da alcuna causa di forza maggiore;*
- *condanna, inoltre, la sig.^{ra} Alessandra Caputo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni, per avere disatteso la convocazione inviatagli dalla Procura Federale*

in data 8 giugno 2017, senza addurre adeguata giustificazione ed essersi resa successivamente irreperibile;

- *condanna, infine, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti ascritti ai loro rappresentanti, le Società ASD Pol. S. Anna, ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pallamano S. Marco, ASD Pol. S. Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio;*

e pertanto:

- *applica, nei confronti della sig.^{ra} Alessandra Caputo, ritenuta la continuazione fra gli illeciti contestati, la sanzione disciplinare dell'inibizione per anni 4 e giorni 15 (anni 4 per la violazione più grave, prevista dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale + giorni 15 per quella di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni);*

- *applica i sigg.^{ri} Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Serrano, Antonino Larne, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Tripodi, Silvana Liconti, Irene Valenti la sanzione disciplinare della inibizione per anni 4;*

- *commina alla Società ASD Pol. S. Anna, in relazione alle condotte ascritte alla sua Presidente, sig.^{ra} Alessandra Caputo, l'ammenda di € 550,00 (€ 500,00 per la violazione più grave, prevista dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 R.G.D., in combinato disposto con gli artt. 14, 39, 46 del Regolamento Attività Sportiva Federale + € 50 per quella di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed 1 del Codice di Comportamento del Coni);*

- *commina alle Società ASD Pol. Montalbetti, ASD Pol. Dello Stretto, ASD Pol. Reggio Centro, ASD Fiamma Atletica Ausonia, ASD Pallamano Reggio, ASD Nuova Atletica, ASD Pallamano Saline, ASD Handball Morgana, ASD N.S. Jonico Tirrenico, ASD Pol. Mazzini, ASD Fiamma Atletica Modena, ASD Pol. Regmes, ASD Ager, ASD Pall. S. Marco, ASD Pol. S.*

Girolamo Emiliani, ASD Vis Reggio, ASD Roghudi, ASD Atletica S. Antonio in relazione alle condotte ascritte ai loro rispettivi rappresentanti, l'ammenda di € 500,00;

In considerazione della complessità della vertenza e della cospicua mole di documenti depositati e da esaminare, il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10.

Il Presidente affida, quindi, il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede federale, il 27 novembre 2017".

9) Il dispositivo dell'indicata sentenza di primo grado veniva pubblicato sul sito istituzionale della FIGH in data 27.11.2017 e comunicato a tutti i deferiti in pari data; la sentenza veniva pubblicata sul medesimo sito istituzionale in data 13.12.2017 e comunicata in pari data a tutti i soggetti destinatari del procedimento disciplinare suindicato.

10) Avverso la succitata sentenza n. 3 /2017 R.G. Trib. Federale, con atto notificato in data 30.05.2018 a mezzo pec inoltrata all'indirizzo "giusitiziasportiva.pec@figh.info", frapponevano reclamo, a firma del difensore Avv. Fulvio Rocco Mancini, i sig.ri Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Maria Maddalena Serranò, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Leopoldo Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Anna Tripodi, Silvana Lucia Liconti, Irene Valenti, Antonio Giacomo Idone, Antonino Larné, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti delle rispettive Società.

Nel citato reclamo i ricorrenti eccepivano, in via preliminare e di rito, la tempestività del gravame per aver avuto conoscenza del provvedimento impugnato, nonché dell'avvio del procedimento disciplinare, del deferimento e dell'udienza fissata davanti al Tribunale Federale, solo in seguito alla ricezione da parte di alcuni dei ricorrenti della nota del Segretario Generale, datata 14 maggio 2018, con la quale è stata comminata l'inibizione per anni 10 a far parte

dell'Ordinamento Sportivo ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello Statuto Federale.

A sostegno della propria difesa deducevano di non avere, all'epoca delle comunicazioni inoltrate da parte della Procura prima e del Tribunale Federale dopo, né obbligo, né il titolo ad utilizzare la PEC federale, non essendo, le società ricorrenti, più affiliate alla Federazione fin dal 30 giugno 2017 e, dunque, non più interessate né obbligate a consultare i comunicati ed i siti ufficiali della Federazione.

Nel merito i ricorrenti rilevavano la genericità delle contestazioni elevate dalla Procura Federale rappresentando, in particolare, come la correttezza della gare contestate fosse stata, invece, omologata da Giudici Sportivi appositamente designati dalla Federazione, ed evidenziando che la mancata rinnovazione dell'affiliazione dopo il 30 giugno 2017 risultava solo dovuto all'abolizione del campionato U12 e non dalla volontà di sottrarsi all'iniziativa della Procura Federale.

Circa la posizione della sig.ra Alessandra Caputo, infine, veniva rilavata l'incolpevole mancata risposta alla convocazione della Procura Federale per ragioni lavorative della medesima ricorrente e, nel contempo, per mancanza di una formale convocazione da parte della Federazione.

Concludevano, pertanto, per la riforma della sentenza del Tribunale Federale con conseguente proscioglimento degli incolpati da ogni accusa chiedendo, altresì, di essere sentiti dalla Corte e, in via subordinata, proponevano istanza di integrazione istruttoria.

11) La Corte Federale di Appello, letto il ricorso, fissava per l'esame dello stesso e la comparizione delle parti l'udienza del 27.06.2018 ore 11.00, notificata a mezzo pec ai reclamanti.

12) Il giorno 27.06.2018 alla ore 11.20, pertanto, innanzi alla Corte Federale di Appello comparivano il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto ed il difensore dei reclamanti Avv. Fulvio Rocco Mancini. Il Presidente della Corte dava la parola alle parti per la discussione ed il Procuratore Federale concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, nonché la tardività di presentazione del reclamo ex art. 55 comma 1 RGD ed altresì l'inesattezza dell'importo versato a titolo di tassa reclamo.

La difesa dei reclamanti, in replica, riportandosi al reclamo notificato, precisava di non aver provveduto a notificare il reclamo anche alla Procura Federale in quanto aveva ritenuto sufficiente l'inoltro alla Federazione ed aveva ipotizzato che questa, successivamente, avrebbe provveduto alla comunicazione alla Procura; chiedeva, eventualmente, di essere rimesso in termini per la notifica. Precisava, inoltre, che non era intervenuta una nuova affiliazione delle Società reclamanti per l'anno sportivo 2017/2018 e che, per tale ragione, le caselle pec delle stesse dovevano ritenersi cessate a far data dal 30 giugno 2017. Nel merito la difesa dei reclamanti si riportava al reclamo.

La Corte Federale di Appello, come sopra composta, all'esito dell'udienza si riuniva in Camera di Consiglio affidando il ruolo di Giudice Relatore all'Avv. Eleonora Miotti e decideva, come da dispositivo letto in udienza con riserva di motivazione in giorni 10, sulla base dei seguenti

MOTIVI:

Letti gli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio, analizzato il reclamo e la relazione di notifica dell'atto di impugnazione presentato alla Corte Federale di Appello, ascoltate le eccezioni e le richieste formulate in udienza dalla Procura Federale e le difese ivi ribadite dal difensore dei reclamanti, la Corte Federale di Appello ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 55 comma 1 R.G.D. per essere stato presentato oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della decisione del Tribunale Federale. Il reclamo risulta, pertanto, tardivamente proposto.

Non accoglibile appare, infatti, la difesa sul punto argomentata dai reclamanti, laddove gli stessi adducono l'inattività delle caselle pec assegnate loro dalla Federazione all'atto di affiliazione/rinnovo di affiliazione e la cessazione delle stesse successiva alla data del 30 giugno 2017, ovvero data della fine dell'anno sportivo 2016/2017.

Risulta, infatti, provato in atti che tutte le Società ed i tesserati reclamanti hanno regolarmente ricevuto a mezzo pec (le attestazioni di consegna ne sono la prova) tanto l'intendimento di deferimento, quanto tutti i successivi atti del procedimento disciplinare, ivi compresa la sentenza del Tribunale Federale. Difatti, sia il dispositivo, che oltre ad essere stato pubblicato sul sito federale è stato anche notificato agli stessi in data 27 novembre 2017, che la successiva sentenza, è stata sia pubblicata sul sito che notificata agli odierni reclamanti in data

13 dicembre 2017.

Le Società sono, all'uopo, dotate dalla Federazione di apposite caselle pec che, in conseguenza dell'attuale normativa sulle notificazioni, valgono a tutti gli effetti quali strumenti per la ricezione di atti e comunicazioni a loro indirizzati.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 20 R.G.D. commi 2 e 3, *"tutti i provvedimenti disciplinari si hanno per conosciuti alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale sul sito internet della Federazione (www.figh.it). All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletta per le comunicazioni [...]. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati in via telematica presso la sede della Società o Associazione dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società o Associazione è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo. E' onere delle parti indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito".*

Nel caso di specie, l'intendimento di deferimento (quale primo atto del procedimento disciplinare) risulta essere stato comunicato a tutti gli indirizzi pec delle Società odierne reclamanti in data 27 luglio 2017, mentre la data ultima per rinnovare l'affiliazione alla Federazione era prevista per il 18 settembre 2017, giusta circolare n. 62/2017 della Segreteria Generale FIGH, pubblicata sul sito istituzionale che tutte le Società ed i tesserati sono tenuti a controllare, a prescindere da qualsivoglia comunicazione loro indirizzata.

Le caselle pec delle Società dovevano, pertanto, ritenersi perfettamente valide all'epoca dell'inoltrata comunicazione dell'intendimento di deferimento e le comunicazioni ivi ricevute devono considerarsi alla stregua di notificazioni legalmente valide ed efficaci.

Parimenti inammissibile deve considerarsi il reclamo ai sensi dell'art. 49 comma 4 R.G.D. per omessa notifica del reclamo alla Procura Federale.

Il citato articolo, infatti, prescrive l'obbligatoria notifica del reclamo, a pena di inammissibilità,

a tutte le parti del giudizio, compresa la Procura Federale.

Nel caso di specie, dall'esame della relazione di notifica del citato reclamo, avvenuta a mezzo pec all'indirizzo "giusitiziasportiva.pec@figh.info", non risulta evincersi in alcun modo la volontà dei reclamanti di indirizzare la notifica anche alla Procura Federale, ragione per la quale il contraddittorio tra le parti non risulta essere stato regolarmente costituito e per ciò stesso il reclamo deve ritenersi inammissibile, escludendosi dal tenore letterale della norma regolamentare la possibilità di sanare l'errore con la rimessione in termini del ricorrente incorsovi.

Con riguardo all'inesatto versamento della tassa reclamo, versata dai reclamanti per € 250,00 (duecentocinquanta/00), si ritiene la non congruità della somma con quanto indicato nel Vademecum pubblicato sul sito istituzionale alla sezione "ricorso CAF", laddove alla voce tesserati è prescritto il pagamento di € 400,00 (quattrocento/00). In ragione di ciò i reclamanti devono considerarsi tenuti ad integrare la tassa suddetta fino alla concorrenza di € 400,00 (quattrocento/00).

Ai sensi dell'art. 55 comma 6 RGD, infine, devono condannarsi i reclamanti al pagamento della pena pecuniaria di € 400,00 (quattrocento/00), in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

dichiara la inammissibilità del reclamo presentato dai sig.ri Alessandra Caputo, Pasquale Barreca, Massimiliano Caputo, Santo Delfino, Angela Maria Maddalena Serranò, Raffaele Caputo, Irene Ripepi, Giuseppe Neto, Ivano Leopoldo Sorrenti, Giovanna Piria, Christian Neto, Bruno Toscano, Claudia Caputo, Valter Brestolli, Francesca Bressi, Maria Anna Tripodi, Silvana Lucia Liconti, Irene Valenti, Antonio Giacomo Idone, Antonino Larné, sia in proprio che nella qualità di legali rappresentanti delle rispettive Società, per omessa notifica del reclamo alla Procura Federale ex art. 49 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina. Dichiara, altresì, la tardività del reclamo in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 55 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina. Ordina l'incameramento della tassa reclamo e dispone

l'integrazione fino alla concorrenza di € 400,00 (quattrocento/00). Visto l'art. 55 comma 6 del Regolamento Giustizia e Disciplina ordina il pagamento della pena pecuniaria di euro 400,00 (quattrocento/00). Relatore il Giudice Avv. Eleonora Miotti. Riserva la motivazione in 10 giorni. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 27 giugno 2018.

F.^{to} **Avv. Cristiana TORRE** – Presidente

F.^{to} **Avv. Massimiliano DI GIROLAMO** – Membro Componente

F.^{to} **Avv. Eleonora MIOTTI** – Membro Relatore